

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Invito a presentare proposte

Programma d'azione comunitario riguardante la prevenzione dell'AIDS e di alcune altre malattie trasmissibili (1996-2000)

(1999/C 127/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. CONTESTO

La Commissione è incaricata di garantire l'attuazione della decisione n. 647/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 marzo 1996, relativa al programma d'azione comunitario riguardante la prevenzione dell'AIDS e di alcune altre malattie trasmissibili (GU L 95 del 16.4.1996, pag. 16). Il programma comprende un periodo di cinque anni e dispone di un bilancio globale di 49,6 milioni di EUR. Le azioni previste dal programma sono descritte in dettaglio nell'allegato alla decisione. La rubrica A, «Sorveglianza e controllo delle malattie trasmissibili», riguarda le seguenti azioni:

Obiettivo

Contribuire a migliorare le conoscenze e la diffusione delle informazioni dei dati riguardanti l'HIV/AIDS e le altre malattie trasmissibili, tenendo conto delle norme internazionali di classificazione delle malattie, nonché a migliorare il coordinamento dei sistemi di sorveglianza di queste malattie e il coordinamento delle risposte a livello comunitario, in particolare nel caso di epidemie.

Azioni

1. Sviluppo, con gli Stati membri, di strumenti che consentano di aumentare il numero e di migliorare la qualità, la comparabilità e la disponibilità dei dati e di sostenere il rafforzamento dei sistemi nazionali o regionali di sorveglianza e il loro collegamento in rete e, per quanto riguarda l'HIV/AIDS e le malattie collegate, un sostegno al Centro europeo per la sorveglianza epidemiologica dell'AIDS.
2. Contributo al miglioramento della qualità e del coordinamento dei sistemi di sorveglianza epidemiologica degli Stati membri e partecipazione allo sviluppo di reti di sorveglianza, sulla base di metodologie e di condizioni definite in comune per la diffusione delle informazioni, la consultazione preventiva e il coordinamento delle risposte.
3. Creazione di una rete comunitaria di specialisti in epidemiologia nel settore della sanità pubblica, al fine di definire i metodi e gli strumenti comuni di sorveglianza e di

aumentare la capacità di individuare risposte coordinate di fronte allo sviluppo delle malattie trasmissibili, in particolare nel caso di epidemie.

4. Contributo, in particolare attraverso il necessario aiuto logistico, alla produzione e alla diffusione di note informative regolari e di un bollettino comunitario sulla sorveglianza delle malattie trasmissibili, riguardante al tempo stesso i dati relativi alla sorveglianza normale e le relazioni riguardanti specifici studi epidemiologici.
5. Incoraggiamento alle azioni volte a migliorare la sensibilizzazione sui problemi e l'inserimento di dati comparabili e affidabili sulle infezioni nosocomiali, in particolare negli studi di routine relativi alle condizioni ospedaliere; promozione della conoscenza e degli scambi di esperienze sul modo in cui i risultati della sorveglianza delle infezioni i cui germi sono resistenti alle normali terapie (antibiotici) sono realizzati, trattati e utilizzati dai vari soggetti interessati.
6. Promozione di iniziative sull'efficacia e la realizzabilità dell'individuazione precoce per alcuni tipi di malattie trasmissibili (tubercolosi, epatiti, ecc.), in particolare nelle donne incinte. Coordinamento della ricerca relativa alla riduzione al minimo della trasmissione di malattie dalle madri ai figli.

Tali azioni costituiscono il quadro di riferimento della selezione dei progetti.

Il 24 settembre 1998, il Consiglio e il Parlamento europeo hanno adottato la decisione n. 2119/98/CE che crea una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili. Tale decisione definisce una struttura per la sorveglianza di tutte le malattie trasmissibili a livello europeo.

Le disposizioni della decisione n. 2119/98/CE costituiscono il quadro di riferimento per la selezione dei progetti relativi alle azioni 1, 2, e 5. Saranno presi in considerazione per la concessione di un sostegno finanziario solo i progetti che contribuiranno al perseguimento degli obiettivi individuati in questa decisione.

2. OGGETTO DELL'INVITO A PRESENTARE PROPOSTE

Il presente invito a presentare proposte è destinato a consentire ai servizi della Commissione di raccogliere proposte di azioni derivanti da organismi attivi nel settore considerato. I tipi di organismi suscettibili di presentare proposte sono definiti al punto 3. I tipi di progetti ricevibili sono definiti al punto 4. Gli organismi interessati sono invitati a presentare ai servizi della Commissione una domanda di sovvenzione secondo la procedura indicata al punto 6, tenendo conto dei criteri di selezione e di finanziamento dei progetti indicati al punto 5.

Le proposte selezionate potranno beneficiare di un contributo finanziario comunitario.

3. ORGANISMI SUSCETTIBILI DI BENEFICIARE DI UN FINANZIAMENTO

A. Progetti relativi alle azioni 1, 2 e 5 descritte al punto 1

Potranno ottenere un finanziamento le sole proposte provenienti da organismi in grado di contribuire al perseguimento degli obiettivi individuati nella decisione n. 2119/98/CE. In particolare, questi organismi dovranno avere la capacità e l'autorizzazione ufficiale di fornire, trattare e analizzare i dati trasmessi nel quadro della decisione n. 2119/98/CE. Saranno utilizzati per valutare la ricevibilità di ciascun progetto i seguenti criteri specifici:

- tutti gli organismi/strutture partecipanti devono essere in possesso della capacità specifica, tecnica e giuridica per svolgere il loro ruolo rispettivo nell'ambito del progetto;
- ogni organismo partecipante di uno Stato membro dovrà presentare una dichiarazione scritta del governo di questo Stato membro che l'autorizzi a intervenire come partner nazionale ai fini specifici del progetto in questione.

B. Progetti relativi alle azioni 3, 4, e 6 descritte al punto 1

Sono ammissibili tutti gli organismi che rispondono alle condizioni generali poste dalla decisione n. 647/96/CE.

4. PROGETTI SUSCETTIBILI DI OTTENERE UN FINANZIAMENTO

A. Progetti relativi alle azioni 1, 2, e 5 descritte al punto 1

Dovranno essere create reti che pongono in comunicazione permanente tra di loro la Commissione e le strutture e/o autorità che, a livello di ciascuno Stato membro e sotto la sua responsabilità, hanno la competenza e l'incarico, a livello nazionale, di raccogliere le informazioni relative alla sorveglianza epidemiologica delle malattie trasmissibili, instaurando inoltre procedure per la

diffusione a livello comunitario dei dati relativi alla sorveglianza. Ciascun progetto dovrà creare una rete destinata alla sorveglianza di una o più delle malattie indicate nell'allegato alla decisione n. 2119/98/CE.

B. Progetti relativi alle azioni 3, 4, e 6 descritte al punto 1

Sono ammissibili tutti i progetti che rispondono alle condizioni generali poste dalla decisione n. 647/96/CE.

5. CRITERI DI SELEZIONE E DI FINANZIAMENTO DEI PROGETTI

La selezione dei progetti da finanziare nel quadro di questo programma si baserà sui seguenti criteri:

- 1) Il progetto dovrà vertere su una o più delle azioni indicate al punto 1.
- 2) Gli organismi partecipanti dovranno essere conformi ai criteri stabiliti al punto 3.
- 3) Per quanto riguarda le azioni 1, 2, 4 e 5, i progetti devono comprendere partecipanti dei 15 Stati membri. Per quanto riguarda le azioni 3 e 6, sarà data in generale priorità ai progetti di grande ampiezza.
- 4) Per quanto riguarda le azioni 1, 2 e 5, i partecipanti ai progetti devono utilizzare il sistema IDA-EUPHIN-HSSCD per la trasmissione interna dei dati.
- 5) Si terrà conto delle attività svolte da altri servizi della Commissione e da organizzazioni nazionali o internazionali al fine di evitare inutili ripetizioni o sovrapposizioni.

6. PROCEDURA, TERMINE E PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE

Le proposte dovranno essere conformi alle condizioni sotto indicate, in mancanza delle quali non saranno prese in considerazione:

- le proposte dovranno essere presentate utilizzando il formulario disponibile presso l'indirizzo sotto indicato;
- dovranno essere presentate in tre esemplari, non oltre il 15 giugno 1999 (farà fede il timbro postale) per i progetti destinati ad iniziare nell'anno 2000, al seguente indirizzo:

Commissione europea
 Programma «AIDS e altre malattie trasmissibili» —
 DG V/F/4
 Edificio Euroforum
 10, rue Robert Stumper
 L-2257 Luxembourg
 Fax (352) 43 01-332 48

Disposizioni finanziarie

Riassumiamo qui di seguito, per informazione, le principali disposizioni finanziarie applicabili ai progetti:

- 1) Dopo un'adeguata consultazione e la selezione dei progetti, la Commissione determina l'importo del contributo finanziario da concedere sulla base del bilancio annuo disponibile.
- 2) Il finanziamento dei progetti si basa sul principio della ripartizione dei costi. Se l'importo concesso dalla Commissione è inferiore alla sovvenzione richiesta dal candidato, spetta a quest'ultimo individuare strumenti supplementari o ridurre il costo totale del progetto senza limitarne gli obiettivi né il contenuto.
- 3) La Commissione concede una percentuale del costo totale stimato del progetto. Se la spesa reale è inferiore al costo totale stimato, il contributo della Commissione sarà ridotto in proporzione. Se la spesa è superiore al costo totale stimato, la Commissione verserà al massimo la somma equivalente alla percentuale concessa sulla base del bilancio iniziale allegato al contratto.

7. INFORMAZIONI PRATICHE

Un fascicolo informativo comprendente tutti i documenti necessari alla presentazione di una domanda di sovvenzione è disponibile, su richiesta scritta (lettera o fax) all'indirizzo indicato al punto 6.

Il fascicolo informativo comprende:

- la decisione n. 647/96/CE pubblicata nella GU L 95 del 16.4.1996, pagina 16;
- la decisione n. 2119/98/CE pubblicata nella GU L 268 del 3.10.1998, pagina 1;
- le modalità, i criteri e le procedure di selezione e di finanziamento dei progetti;
- il formulario di domanda di sovvenzione, accompagnato da una scheda di sintesi,

nonché altri elementi d'informazione.
